

# ALLEGATO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI: RISCHIO BIOLOGICO

correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19


(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

## CENTRO AGRO-ALIMENTARE RIMINESE S.p.A.

*Sede legale e operativa*

Via Emilia Vecchia 75

47922 Rimini (RN)

<b>Datore Di Lavoro (DDL)</b>	Indino Gianni	
<b>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)</b>	Gabellini Gianluca	
<b>Medico Competente (MC)</b>	Dott. Galli Mauro	
<b>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)</b>	Romualdi Pierluigi	

Rev 01 del 21/03/2020

## Sommario

1	INTRODUZIONE.....	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
3	VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .....	8

# 1 INTRODUZIONE

In un momento di particolare emergenza, dettato dall'elevata rapidità di sviluppo del contagio, l'azienda ha adottato misure specifiche volte a:

- a. Prevenire il rischio di contagio per i lavoratori;
- b. ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.

Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus.

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata).

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

## **Sintomi**

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

- I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:
  - naso che cola
  - mal di testa
  - tosse
  - gola infiammata
  - febbre
  - una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina.

## **Trasmissione**

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

### **Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione**

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

### **Trattamento**

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

## 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro
- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- D.P.C.M. 25/02/2020
- D.P.C.M. 01/03/2020
- D.P.C.M. 04/03/2020
- D.P.C.M. 08/03/2020
- D.P.C.M. 09/03/2020
- D.P.C.M. 11/03/2020
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020
- D.L. 17/03/2020
- Ordinanza della Giunta Regionale Emilia Romagna del 20/03/2020

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

*Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:*

<b>RICHIESTA DI LEGGE</b>	<b>RISPOSTA</b>
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' <i>ALLEGATO XLVI</i> o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	<b>GRUPPO 2</b> <b>Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). October 2018. Retrieved 13 January 2019.</b>
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	<b>Vedere paragrafo 1</b>
c) dei potenziali effetti allergici e tossici	<b>Non noti</b>
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	<b>Vedere paragrafo 3</b>
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	<b>Vedere paragrafo 3</b>
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati	<b>Nessuno</b>

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:

*Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:*

<b>RICHIESTA DI LEGGE</b>	<b>RISPOSTA</b>
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	<b>Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste/ una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione</b>
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a	<b>Tutti i lavoratori che non svolgano esclusivamente lavoro solitario</b>
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	<b>Vedi Documento di valutazione dei rischi</b>
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	<b>Vedere paragrafo 3</b>
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	<b>Non applicabile</b>

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2:

*In particolare, il datore di lavoro:*

<b>RICHIESTA DI LEGGE</b>	<b>RISPOSTA</b>
---------------------------	-----------------

a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	<b>Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione</b>
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	<b>Vedere paragrafo 3</b>
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	<b>Vedere paragrafo 3</b>
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	<b>Vedere paragrafi successivi</b>
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	<b>Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione</b>
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	<b>Non applicabile</b>
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	<b>Non applicabile</b>
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	<b>Vedere paragrafo 3</b>
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	<b>Non applicabile</b>
l) predisporre i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	<b>Vedere paragrafo 3</b>
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	<b>Non applicabile</b>

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:

*1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:*

<b>RICHIESTA DI LEGGE</b>	<b>RISPOSTA</b>
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	<b>Vedere paragrafo 3</b>
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	<b>Vedere paragrafo 3</b>
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	<b>Vedere paragrafo 3</b>
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	<b>Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative</b>

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:

*1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:*

<b>RICHIESTA DI LEGGE</b>	<b>RISPOSTA</b>
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	<b>Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento</b>
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	<b>Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento</b>
c) le misure igieniche da osservare	<b>Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento</b>

d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	<b>Non applicabile</b>
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	<b>Non applicabile</b>
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze	<b>Non applicabile</b>

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: **non applicabile.**

### 3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Parte della valutazione del rischio è già stata condotta nel precedente paragrafo "Richieste normative".

Per la restante parte, occorre considerare quanto segue: alla data di redazione del presente documento, il continuo susseguirsi di notizie ed informazioni provenienti dai vari canali di comunicazione ufficiali (TV, stampa, siti web, social) comporta continui e repentini cambi di indirizzo operativo al riguardo di quanto descritto, in grado di modificare in brevissimo tempo i contenuti del presente DVR e le misure di prevenzione e protezione associate alla valutazione del rischio descritto.

Per il sopraesposto motivo, come per ogni DVR aziendale (ma al tempo stesso più di ogni altro DVR aziendale), il presente DVR deve poter dimostrare adattabilità agli eventi, facile leggibilità e comprensibilità, immediata applicazione (nei limiti imposti dallo stato di allerta nazionale generalizzato, che genera problematiche di approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere).

Le seguenti misure di prevenzione e protezione costituiscono il protocollo interno di gestione del rischio biologico legato alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19. Le seguenti misure sono state stabilite in azienda sulla base delle indicazioni contenute nei seguenti provvedimenti:

- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020
- D.L. 17/03/2020 artt. 14-15-16
- Ordinanza della Giunta Regionale Emilia Romagna del 20/03/2020

#### 1. INFORMAZIONE

Il Datore di lavoro provvede attraverso la modalità più efficace (affissione di cartelli vedi **allegato 1**, comunicazioni via mail etc.) l'azienda dovrà fornire informazioni a tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda in particolare relativamente a:

- Obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre e sintomi influenzali
- Obbligo di informare il Datore di lavoro, il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e rimanere al proprio domicilio in caso di sintomi

#### 2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il Datore di lavoro impone il divieto di accesso in azienda al personale con temperatura corporea superiore ai 37,5° e a chiunque negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.
- In caso di necessità verrà valutato, a discrezione del Datore di lavoro, l'eventuale controllo della temperatura corporea del personale prima dell'accesso al luogo di lavoro, previa richiesta del rilascio di dichiarazioni nel rispetto della disciplina vigente in materia di privacy.
- **Per quanto concerne l'ingresso dei rivenditori (affittuari dei box) e acquirenti, si rimanda a specifiche comunicazioni/istruzione operative definite dalla Direzione del Centro.**

#### 3. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Il Datore di lavoro stabilisce la **chiusura degli accessi alle persone che non hanno rapporto di lavoro con l'azienda.**
- Riduzione al minimo dell'accesso di visitatori: qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, riportate al punto 2
- L'accesso dei fornitori esterni dovrà avvenire **solo se indispensabile** e secondo percorsi e tempistiche predefiniti al fine di ridurre occasioni di contatto con il personale.
- Per gli esterni sono stati individuati servizi igienici dedicati, per i quali viene garantita la pulizia giornaliera.
- Applicazione del protocollo anche alle aziende in appalto operanti presso il sito.
- **Per quanto concerne l'ingresso dei rivenditori (affittuari dei box) e acquirenti, si rimanda a specifiche comunicazioni/istruzione operative definite dalla Direzione del Centro.**

#### 4. PULIZIA E SANIFICAZIONE AZIENDA

- Il Datore di lavoro assicura la **sistematica pulizia e sanificazione dei locali**, degli ambienti, delle postazioni di lavoro.
- Il Datore di lavoro si impegna a fornire al lavoratore adeguati prodotti sanificanti (soluzione idroalcolica 70%) per poter autonomamente sanificare periodicamente:
  - la propria postazione di lavoro (banco di lavoro, scrivania, tastiera, mouse etc.)
  - attrezzatura di lavoro (quadri comando macchine, impugnature attrezzature portatili, maniglie, pomelli e ogni possibile superficie di contatto che può contribuire al contagio)



e si impegna ad informare e sensibilizzare i lavoratori sull'importanza della costante sanificazione delle superfici di contatto e della propria postazione di lavoro.

## 5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Il Datore di lavoro dispone l'obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, da parte di tutte le persone presenti in azienda. L'azienda ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È comunque raccomandata la pulizia frequente di mani con acqua e sapone. Sono stati affissi opportuni cartelli riportanti le corrette modalità di lavaggio delle mani (**allegato 2**).

## 6. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

- Il Datore ha organizzato gli spazi di lavoro e le fasi lavorative in modo da mantenere fra i lavoratori una **distanza interpersonale di 1,5 mt**: qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1,5 mt e non siano possibili altre soluzioni organizzative, sarà obbligatorio l'utilizzo di Dispositivi di Protezione individuale che verranno fornite ai lavoratori secondo quanto specificato al punto 7
- Il Datore di lavoro si impegna a organizzare l'attività in modo da utilizzare **personale proveniente dal distretto sanitario** della Provincia di Rimini in cui ha sede l'azienda;

## 7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Il Datore di lavoro, qualora il processo lavorativo imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1,5 mt e non siano possibili altre soluzioni organizzative, dispone l'obbligo di utilizzo delle **mascherine protettive per le vie respiratorie**.

Si specifica che, in base a quanto specificato all'art. 16 del **DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18**

*1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.*

*2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.*

Quindi nell'attuale situazione di emergenza è autorizzata la fornitura da parte del Datore di lavoro, di **mascherine chirurgiche** (considerate DPI) anche **prive di marchio CE**, in deroga alle vigenti normative.

- Il Datore di lavoro fornisce anche guanti in lattice/nitrile conformi alla Norma UNI EN 374/1/2/3

## 8. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENZA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

Il Datore di lavoro dispone la **chiusura** dei suddetti spazi comuni. In particolare, nell'attuale situazione di emergenza, i lavoratori sono stati invitati ad entrare in azienda indossando la divisa da lavoro.

## 9. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

Il Datore di lavoro prevede:

- impiego del **personale in presenza strettamente** limitato al contingente essenziale alle attività e ampio ricorso al lavoro a distanza e smart working;
- chiusura di tutti i reparti non indispensabili per la produzione, in particolare quelli in cui è possibile il ricorso allo smart working
- specifico piano di turnazione dei lavoratori, al fine di diminuire al minimo i contatti
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali,

Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate/organizzate.

## 10. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Il Datore di lavoro si impegna a favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti, dedicando dove possibile una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantendo la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

## 11. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Il Datore di lavoro dispone:

- **divieto di riunioni** sia all'esterno e all'interno dell'azienda con presenza fisica;
- limitazione al minimo gli spostamenti interni all'azienda

- Sospensione di ogni attività di formazione in aula: è comunque possibile effettuare la formazione a distanza: il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione

## **12. GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA**

Se una persona in azienda sviluppa febbre e sintomi di infezione respiratoria, dovrà subito dichiararlo al Datore di lavoro il quale procede al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali. L'azienda avverte subito le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 e collabora per la definizione degli eventuali "contatti stretti" in caso di positività al tampone COVID-19. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

## **13. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS**

Il Datore di lavoro si impegna a definire in accordo con il Medico competente aziendale, la gestione dell'attività di sorveglianza sanitaria, considerando che nel *Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* del 14/03/2020 si specifica che:

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) privilegiando le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
- Non interrompere la sorveglianza sanitaria periodica perché rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione e un'importante azione di informazione formazione che il medico può fornire ai lavoratori
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy

## **14. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE**

Il presente protocollo di regolamentazione andrà verificato e applicato in azienda, anche attraverso la partecipazione delle rappresentanze sindacali, se presenti, e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, se nominato.

## Misure di riduzione della diffusione del Coronavirus



**E' fatto divieto l'accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 °C) o altri sintomi influenzali quali tosse, raffreddore.**

**Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi:**



Sintomi quali febbre (37,5), tosse, difficoltà respiratorie.



Aver avuto contatti con persone risultate infette o a grave sospetto di infezione.

**E' VIETATO L'ACCESSO IN AZIENDA ma è necessario rimanere all'interno del proprio domicilio, contattando il proprio medico. La persona che manifesta tali sintomi dovrà contattare il proprio medico di famiglia, l'autorità sanitaria e chiamare il numero di pubblica utilità:**

**Numero di pubblica utilità 1500**

**fornendo tutte le indicazioni richieste e seguendo alla lettera le indicazioni che riceverà.**

I lavoratori dell'azienda si impegnano a dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.

I lavoratori dell'azienda si impegnano a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)



## Come lavarsi le mani con acqua e sapone?



**LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!**



Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**




Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa




frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

**WORLD ALLIANCE**  
for **PATIENT SAFETY**

WHO acknowledges the Hôpital Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.  
October 2006, version 1.



All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.